SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 9 luglio 1990.

Programma di interventi nell'ambito delle attività e dei compiti istituzionali di catalogazione, inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali, elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio con la relativa banca dati e potenziamento delle attività di ricerca e formazione.

90A3526

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 54:

Banca nazionale del lavoro:

Sezione autonoma di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1990 e 3 agosto 1990.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1990 e 3 agosto 1990.

Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo

Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1990 e 3 agosto 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 agosto 1990, n. 249.

Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I trattamenti pensionistici a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche maturati successivamente alla data del 30 giugno 1990 stabilita dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per lo scioglimento dell'Ente, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. La misura delle pensioni erogate dalla gestione di cui al comma 1 è determinata in base alle disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127. Le predette pensioni sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono escluse dall'iscrizione alla predetta gestione le ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1990, ivi comprese quelle che hanno esercitato la facoltà di proseguire nell'assicurazione presso l'Ente stesso ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, sono restituiti, a domanda, i contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale. Tale domanda deve essere presentata al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31 dicembre 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

3. Le ostetriche iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ai sensi del comma 1 possono riscattare, con oneri a proprio carico e con domanda da presentare entro il 31 dicembre 1990, un numero di anni non superiore a quello di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, e comunque non superiore a ventiquattro, mediante versamento, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi vigenti nella gestione speciale stessa in ciascuno degli anni compresi nel periodo riscattato, maggiorati degli interessi al tasso legale.

4. Le ostetriche titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1990, che proseguano l'esercizio della libera professione, sono escluse dall'iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ed hanno diritto, a domanda, alla restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi al tasso legale, versati a norma del terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, e che non abbiano già dato titolo alla rivalutazione della pensione prevista da detto comma. Tale domanda deve essere presentata al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31 dicembre 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario liquidatore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, oltre che per lo svolgimento dei compiti attribuitigli con decreto 2 maggio 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con l'articolo 6, comma 30, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, che devono comunque essere portate a termine non oltre il 31 dicembre 1990.

2. Il patrimonio risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione è trasferito allo Stato.

3. Il personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è trasferito, secondo le norme di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, all'Istituto nazionale della previdenza sociale con decorrenza 1° luglio 1990.

4. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 1, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

5. Il commissario liquidatore cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte dell'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. Entro tale termine il commissario liquidatore deve consegnare all'Ispettorato generale medesimo tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto dell'intera gestione.

Art. 4.

1. È abrogato il quarto comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti per l'anno 1990 dal pagamento dei ratei di pensione di cui all'articolo 1 relativi al secondo semestre 1990 e dalla restituzione dei contributi di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, valutati in lire 11 miliardi e 850 milioni, ed agli oneri derivanti per gli anni 1991 e 1992 dal pagamento dei ratei di pensione, valutati in lire 12 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle ostetriche».

2. Agli oneri derivanti dal pagamento dei ratei di pensione maturati dagli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche fino al 30 giugno 1990 e dalla restituzione dei contributi agli iscritti medesimi, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 127, valutati in lire 72 miliardi e 230 milioni, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie relative al 1990 di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con assorbimento delle somme concesse agli stessi titoli nel corso dell'anno 1990.

3. Sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7, comma 5, del D.L. n. 338/1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989, è il seguente:

«5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al *30 giugno 1990*. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale».

— Il testo del primo, secondo e terzo comma dell'art. 4 della legge n. 127/1980 (Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche) è il seguente:

«Art. 4 *(Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità)*. — Con effetto dal 1° gennaio 1980 l'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità in atto al 31 dicembre 1979, è elevato a L. 1.1700.000 annue, ripartito in tredici mensilità.

Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepivano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti, è garantito il trattamento minimo di L. 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilità. Il trattamento minimo, di pensione erogato dall'Enpao è aumentato nella misura necessaria perché, sommato agli altri trattamenti pensionistici goduti ad altro titolo, raggiunga l'importo di L. 1.530.750 annue.

Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 1980, l'importo delle prestazioni dirette, che non posono comunque essere inferiori al trattamento minimo di L. 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilità, verrà determinato:

a) per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661. Qualora gli anni di contribuzione in tale periodo siano inferiori a dieci, per ogni anno di contribuzione è dovuto un importo annuo di L. 13.000;

b) per gli anni di contribuzione successivi al 1° gennaio 1980 in misura pari, per ogni anno, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dalla iscritta ai fini Irpef nei dieci anni precedenti, tenendo tuttavia conto dei limiti minimi di contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale può essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione».

Note all'art. 2:

— Il testo del sesto comma dell'art. 3 della citata legge n. 127/80 è il seguente:

«Le ostetriche che alla data di entata in vigore della presente legge risultino iscrite all'Enpao e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur cessando dall'obbligo dell'iscrizione, conservano tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge. Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo del terzo comma dell'art. 3 della citata legge n. 127/80 è il seguente:

«L'iscritta che goda del trattamento di pensione di vecchiaia a carico dell'ente e continui a svolgere attività professionale, è tenuta al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto alla rivalutazione della pensione al compimento dei cinque anni dal pensionamento e in ragione, per ogni anno di ulteriore contribuzione, dello 0,9 per cento della media annua del reddito imponibile dichiarato nel quinquennio considerato».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6, comma 30, del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/1988, è il seguente:

«30. Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, già prorogato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) è il seguente:

«Art. 2 *(Soppressione degli enti e loro liquidazione)*. — Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti od ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.

Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al predetto comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonché qualsiasi facoltà impositiva.

Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Entro due anni dalla sopressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.

I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'articolo 3; sono altresì vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; è infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.

Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'articolo 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, è garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali può essere disposto solo a richiesta degli enti stessi.

Il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il persoanle di ruolo è trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato è collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il trasferimento del personale, è disposto tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;

2) anzianità di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Il personale di ruolo residuo è collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso. Il personale collocato in detti ruoli è trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici quando si verifichino le esigenze e con le modalità e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.

Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.

Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera».

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 4 della legge n. 127/1980 v. precedente nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Per la legge n. 127/1980 v. precedente nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:

«Art. 26 *(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)*. — Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 mazo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo del comma 10 dell'art. 7 del D.L. n. 170/1990 (Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato) è il seguente:

«10. Per far fronte alle esigenze connesse al pagamento dei ratei di pensione in favore degli iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche entro il 30 giugno 1990, ed alla restituzione dei contributi agli iscritti medesimi, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 127, è concesso un contributo straordinario di 72 miliardi e 230 milioni di lire a carico delle disponibilità finanziarie relative all'anno 1990 di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 728):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (FORMICA) il 17 dicembre 1987.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 19 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 27 gennaio 1988, 25 febbraio 1988, 21 settembre 1988, 7 marzo 1989; 13, 14 settembre 1989 e approvato il 28 marzo 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4713):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 10 aprile 1990, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla XI commissione il 18 aprile 1990; 6, 13, 20 giugno 1990 e approvato, con modificazioni, il 18 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 728-*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 30 luglio 1990, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione e approvato il 3 agosto 1990.

90G0303

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 giugno 1990.

Autorizzazione agli ospedali Galliera di Genova all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 1988 con il quale gli ospedali Galliera di Genova sono stati autorizzati all'epletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente degli ospedali Galliera di Genova intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 16 novembre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 27 marzo 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali Galliera di Genova sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso le sale operatorie dell'ospedale Galliera di Genova anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cornea di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie del padiglione «A» site al secondo piano.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Cambiaggi prof. Amerigo, primario della divisione oculistica ospedali Galliera di Genova;

Rathschuler dott. Romano, aiuto della divisione oculistica ospedali Galliera di Genova;

Lodi dott.ssa Maura, Novella dott.ssa Ludovica, Capris dott. Paolo, assistenti della divisione oculistica ospedali Galliera di Genova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente degli ospedali Galliera di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A3667

DECRETO 31 luglio 1990.

Rettifiche al decreto ministeriale 22 dicembre 1986 concernente modalità di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali preparati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1987, con il quale, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sono stati determinati, tenuto conto delle direttive comunitarie adottate in materia, alcuni metodi per controllare la composizione dei prodotti cosmetici, nonché le modalità da eseguire per il prelievo dei campioni;

Vista la lettera del 23 gennaio 1990 con cui l'Istituto superiore di sanità ha segnalato la presenza nell'allegato 2 del decreto richiamato, di errori materiali, che in alcuni casi potrebbero compromettere l'utilizzabilità dei metodi analitici;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare al decreto predetto le opportune rettifiche, al fine di assicurare la perfetta intellegibilità ed applicabilità dei testi;

Decreta:

Articolo unico

All'allegato 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 1986, concernente modalità di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali preparati, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1987, sono apportate le seguenti rettifiche:

al punto 5.2.3. del capitolo «Identificazione e dosaggio degli idrossidi di sodio e potassio liberi» (pag. 17 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «titolare la soluzione con 0,1 N di acido cloridrico» leggasi «titolare con la soluzione 0,1 N di acido cloridrico»;

ai punti 6.3.4 e 6.3.5 del capitolo «Dosaggio del cloroformio nei dentifrici» (pag. 21 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «3 ml» leggasi «3 μl»;

al punto 7.1.2 dello stesso capitolo (pag. 21 della *Gazzetta Ufficiale*) in luogo di «soluzione utilizzata in 6.3.6 (= 1/10 M)» leggasi «soluzione utilizzata in 6.3.5 (= M_1)»; dopo l'esplicazione della voce M_s, è aggiunta la seguente frase:

«M· = quantità di acetonitrile in mg per 10 ml della soluzione utilizzata in 6.3.5 (= 1/10 M)»;

ai punti 4.4, 4.7 e 6.2 del capitolo «Dosaggio dello zinco» (pagine 22 e 23 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «2-metil-8-ossichinolina» leggasi «2-metil-8-idrossichinolina»;

al punto 6.1 dello stesso capitolo (pag. 23 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «50 a 100 ml» leggasi «50 a 100 mg»;

al punto 1 del capitolo «Identificazione e dosaggio semiquantitativo di alcuni coloranti di ossidazione nelle tinture per capelli» (pag. 32 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «o-toluilendiamina, m-touilendiamina, p-toluilendiamina» leggasi «o-toluendiamina, m-toluendiamina, p-toluendiamina»; in nota, in luogo di «(m.toluilendiamina)» leggasi «(m.toluendiamina)»;

al punto 4.6 della parte *B* del capitolo «Identificazione e dosaggio dei nitriti» (pag. 40 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «N 1 naftile» leggasi «N-1-naftile»;

al punto 5.10 dello stesso capitolo (pag. 41 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «50 ml» leggasi «250 ml»;

al punto 6.1 dello stesso capitolo (pag. 41 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «pallone da 250 ml» leggasi «becher (5.10)»;

al punto 6.6 dello stesso capitolo (pag. 41 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «10,0 ml di soluzione» leggasi «10,0 ml di soluzione di cloridrato di solfanilamide (4.4) e 6,0 di soluzione»;

al punto 6.1.9 del capitolo «Determinazione della resorcina negli shampoo e nelle lozioni per capelli» (pag. 48 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «silicare» leggasi «sililare»;

al punto 6.2.2.3 del capitolo «Determinazione del metanolo in relazione all'etanolo o all'isopropanolo» (pag. 51 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «flusso dell'azoto: 20 ml/min» leggasi «flusso dell'azoto: 40 ml/min»;

al punto 6.1 del capitolo «Dosaggio del diclorometano e dell'1,1,1-tricloroetano» (pag. 53 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «dicloroetano» leggasi «diclorometano»;

ai punti 4.1, 4.15.1, 4.15.2, 6.1.1.4, 8.1, 8.2 e 9 del capitolo «Identificazione e dosaggio dell'idrossi-8-chinolina e suo solfato» (pagine 56, 57, 58, 59 e 60 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «Idrossi-8-chinolina» leggasi «8-idrossichinolina»;

al punto 7.1 del capitolo «Dosaggio dell'ammoniaca» (pag. 61 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di:

$$«\frac{(10T_2 - V_1T_1) \times 17 \times 100}{0.4 \text{ m}} = \frac{(10T_2 - V_1T_1) \times 4250}{\text{m}}»$$

leggasi

$$«\frac{(20T_2 - V_1T_1) \times 17 \times 100}{0.4 \text{ m}} = \frac{(20T_2 - V_1T_1) \times 4250}{\text{m}}»;$$

al punto 4.2.1.17.3 del capitolo «Identificazione e dosaggio dell'acido tioglicolico nei prodotti per l'arricciatura e la stiratura dei capelli e nei depilatori» (pag. 66 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «in 10 ml» leggasi «in 100 ml»;

al punto 5 dello stesso capitolo (pag. 67 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «dosaggdo» leggasi «dosaggio»;

al punto 5.2.3.2 dello stesso capitolo (pag. 69 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «An. Chem.» leggasi «Anal. Chem.»;

al punto 6.1.3 del capitolo «Dosaggio dei solfuri alcalini e alcalino-terrosi» (pag. 87 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «(5.1)» leggasi «(5.2)»;

al capitolo «Identificazione e dosaggio del 4-amminobenzoato di glicerolo» (pag. 89 della *Gazzetta Ufficiale*), nel titolo, in luogo di «glicerolo» leggasi «glicerile»;

al punto 4.14 della parte *B* del capitolo «Identificazione e dosaggio del 4-amminobenzoato di glicerolo» (pag. 90 della *Gazzetta Ufficiale*), nell'ultima casella a destra della tabella riportata, in luogo di «estere etilico dell'acido amminobenzoico» leggasi «estere etilico dell'acido 4-idrossibenzoico»;

al punto 6.1.3 dello stesso capitolo (pag. 91 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «cromatografia» leggasi «cromatografica»;

al punto 6.3.2 dello stesso capitolo (pag. 91 della *Gazzetta Ufficiale*), le parole «i rapporti in ordinata e ponendo in ascissa» dell'ultima riga sono soppresse;

al punto 7.2 della parte *B* del capitolo «Identificazione e dosaggio della chinina» (pag. 96 della *Gazzetta Ufficiale*), nella frase esplicativa della lettera B, in luogo di «(6.1.1)» leggasi «(6.1)»;

al punto 4.5 della parte *A* del capitolo «Identificazione e dosaggio dei clorati dei metalli alcalini» (pag. 99 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «(2.4)» leggasi «(2.3)»;

al punto 6 della parte *B* dello stesso capitolo (pag. 100 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «V' = volume in ml della soluzione di argento nitrato utilizzata per titolare la soluzione (5.1)» leggasi «V' = volume in ml della soluzione di argento nitrato (3.3) utilizzata per titolare 20 ml di soluzione (5.1)»;

al punto 1 della parte *A* del capitolo «Identificazione e dosaggio dello iodato di sodio» (pag. 101 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «ioduro o iodio» leggasi «ioduro a iodio»;

al punto 5.1.2 della parte *B* dello stesso capitolo (pag. 102 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «(4.2)» leggasi «(4.1)»;

al punto 5.3 della stessa parte *B* (pag. 102 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «(4.3)» leggasi «(4.2)»;

al punto 6 della stessa parte *B* (pag. 103 della *Gazzetta Ufficiale*), in luogo di «campione in millimetri» leggasi «campione in millilitri».

Il presente decreto sarà pubblicato nell *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A3666

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 1990.

Specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva del Consiglio n. 89/622/CEE del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco;

Considerato che occorre rendere obbligatorie le avvertenze di carattere sanitario che devono figurare sulle unità di condizionamento dei prodotti del tabacco e le menzioni del tenore di condensato e di nicotina sui pacchetti di sigarette, assumendo come base un elevato livello di protezione della salute delle persone;

Considerato che pertanto è necessario stabilire le specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio n. 89/622/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) «prodotti del tabacco»: i prodotti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

b) «condensato»: il residuo condensabile di fumo greggio anidro esente da nicotina;

c) «nicotina»: gli alcaloidi nicotinici.

Art. 2.

1. Il tenore di condensato e di nicotina da indicare obbligatoriamente sui pacchetti di sigarette è misurato secondo i metodi ISO 4387 e ISO 3400.

2. L'esattezza delle menzioni apposte sui pacchetti è verificata in base alla norma ISO 8243.

3. Le menzioni devono essere stampate sulla parte laterale dei pacchetti di sigarette in lingua italiana, in caratteri perfettamente leggibili su fondo contrastante.

4. Su tutte le unità di condizionamento le menzioni dovranno coprire almeno il 4% della parte interessata.

Art. 3.

1. Tutte le unità di condizionamento dei prodotti del tabacco debbono recare sulla faccia più visibile, in lingua italiana, l'avvertenza generale: «Nuoce gravemente alla salute» che dovrà coprire almeno il 4% della faccia stessa.

2. Per i pacchetti di sigarette l'altra faccia più ampia del condizionamento deve recare, in lingua italiana, due delle seguenti sei avvertenze specifiche:

A) «Il fumò provoca il cancro».

B) «Il fumo provoca malattie cardiovascolari».

1) «Donne incinte: il fumo nuoce alla salute del vostro bambino».

2) «Proteggete i bambini: non fate loro respirare il vostro fumo».

3) «Ogni anno il tabagismo fa più vittime degli incidenti stradali».

4) «Il fumo nuoce alle persone che vi circondano».

3. Le avvertenze specifiche di cui al comma precedente dovranno essere stampate sui diversi tipi di condizionamento in modo da garantire che esse compaiano due alla volta, alternativamente e su un'eguale quantità di imballaggi con una tolleranza di più o meno il 5% e dovranno coprire almeno l'8% della faccia del condizionamento interessata. In ogni caso, con la stessa tolleranza del 5% la metà di tutti gli imballaggi dovrà recare stampata l'avvertenza di cui alla lettera *A)* del precedente comma e l'altra metà dovrà recare stampata l'avvertenza di cui alla lettera *B)* dello stesso comma.

4. Le avvertenze richieste sulle due grandi facce di ciascun pacchetto di sigarette dovranno in ogni caso:

a) essere chiare e leggibili;

b) essere stampate su fondo contrastante;

c) non essere apposte in un punto dove potrebbero essere danneggiate all'apertura del pacchetto;

d) non essere apposte sulla custodia trasparente o altro involucro esterno al condizionamento medesimo.

5. Sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, l'avvertenza generale di cui al comma 1 è stampata o apposta in modo inamovibile in un punto apparente su fondo contrastante e in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Non deve assolutamente essere nascosta, velata o separata con altre indicazioni o immagini.

Art. 4.

1. Entro il 30 settembre 1991, per tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano dovrà essere rinnovato l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.

2. Per l'immissione al consumo di nuovi prodotti del tabacco sul mercato italiano, l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio resta subordinato alla verifica di rispondenza del prodotto alle prescrizioni del presente decreto.

3. Per ciascun prodotto del tabacco inserito nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio le modifiche nei contenuti dichiarati di nicotina o condensato dovranno essere omologate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i contenuti dichiarati di nicotina e condensato di tutte le sigarette commercializzate in Italia al 1° gennaio.

Art. 6.

1. Le menzioni e le avvertenze di cui al presente decreto devono essere apposte su tutti i prodotti del tabacco destinati al consumo nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° ottobre 1991.

2. Possono essere commercializzati fino al 30 settembre 1992 e fino al 30 settembre 1993, rispettivamente le sigarette e gli altri prodotti del tabacco in carico agli organi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al 30 settembre 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1990
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 215

90A3747

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 agosto 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Capaci in provincia di Palermo. (Ordinanza n. 2001/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 569/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 1348 del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Visto il telex n. 6586 datato 10 settembre 1988 del comune di Capaci con il quale si richiede un sopralluogo da parte del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche a causa del pericolo determinato dalla instabilità di grossi massi sul pendio sovrastante l'abitato;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 23 settembre 1988 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il telex n. 7104 datato 26 settembre 1988 del comune di Capaci con il quale viene quantificato in L. 4.000.000.000 il costo presunto di intervento;

Vista la nota n. 0154 datata 20 febbraio 1989 della regione siciliana con la quale si sollecitano interventi a tutela della pubblica e privata incolumità nell'abitato nel comune di Capaci;

Vista la nota n. 6461 datata 3 agosto 1990 del comune di Capaci con la quale si segnala l'aggravarsi del fenomeno franoso oltre ad aggiornare il costo presuntivo di intervento in L. 6.000.000.000;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire comunque un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per l'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Capaci è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese alla eliminazione di pericolo incombente, per dissesto idrogeologico, accertato nell'abitato del comune medesimo.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Capaci la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1987, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione l'ente appaltante può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

La consegna dei lavori dovrà essere attuata entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati, ove non sussistano comprovate cause di forza maggiore, vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988.

Art. 5.

Il comune di Capaci, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 6.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3738

ORDINANZA 10 agosto 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Celenza Valfortore in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 2002/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 569/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 1348 del 18 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista l'ordinanza n. 1750/FPC datata 22 giugno 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1989, con la quale si concede un primo finanziamento di L. 500.000.000 per l'eliminazione del pericolo incombente nel comune di Celenza Valfortore;

Visto il telex n. 2197 datato 3 agosto 1990 del comune di Celenza Valfortore con il quale viene richiesto, a completamento dell'intervento in atto, un finanziamento di L. 1.000.000.000 per l'eliminazione totale del pericolo incombente;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire comunque un ulteriore immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per l'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Celenza Valfortore è autorizzato alla prosecuzione delle opere più urgenti tese alla eliminazione di pericolo incombente accertato nell'abitato del comune medesimo e già disposte parzialmente con la citata ordinanza n. 1750/FPC del 22 giugno 1989.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Celenza Valfortore la somma di L. 300.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1987, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interenti previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione l'ente appaltante può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

La consegna dei lavori dovrà essere attuata entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati, ove non sussistano comprovate cause di forza maggiore, vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988.

Art. 5.

Il comune di Celenza Valfortore, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3739

ORDINANZA 10 agosto 1990.

Interventi urgenti di consolidamento della Torre Fraccaro in Pavia, disposizioni relative al monitoraggio delle torri a rischio nel centro storico di Pavia, ulteriori disposizioni per il ristoro dei danni causati dal crollo della Torre civica avvenuto il 17 marzo 1989 ed ulteriore proroga delle attività della commissione tecnico-scientifica istituita con ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989. (Ordinanza n. 2003/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1982, n. 547, e il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;

Vista l'ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1989, concernente la nomina della commissione tecnico-scientifica per l'esame delle cause del crollo della Torre di Pavia e per le indagini sullo stato e conservazione degli altri monumenti cittadini circostanti, con la quale, all'art. 5 veniva fissato in mesi due il termine massimo dell'attività della commissione per compiere gli studi e le indagini tese ad accertare le cause del crollo della Torre di Pavia;

Vista l'ordinanza n. 1717/FPC del 17 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989, con la quale sono state autorizzate procedure in deroga per l'affidamento dei lavori inerenti all'incarico conferito ai sensi della sopracitata ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989;

Vista l'ordinanza n. 1800/FPC del 7 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1989, con la quale venivano prorogati i termini di attività della commissione di cui alla predetta ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989 per l'effettuazione dei lavori previsti dal 1° programma stralcio predisposto sulla base del programma globale, resosi necessario al fine di disporre di tutti gli elementi per conoscere le cause del crollo della Torre civica di Pavia.

Vista l'ordinanza n. 1796/FPC del 28 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1989, con la quale è stata disposta l'attribuzione a favore del comune di Pavia di un contributo di lire 3.300 milioni quale primo parziale reintegro delle spese sostenute dal medesimo comune per gli interventi di prima emergenza, nonché l'assegnazione al provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia di lire 2.600 milioni per il completamento delle indagini diagnostiche e di monitoraggio sulla cattedrale di Pavia e sulle sei torri insistenti nell'area adiacente alla torre crollata;

Viste le ordinanze n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988 e n. 1597/FPC del 14 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988, con le quali, tra l'altro, il comune di Pavia è stato autorizzato ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti nel limite complessivo di lire 41.197.000.000 per interventi al patrimonio pubblico danneggiato dagli eccezionali eventi alluvionali del mese di agosto 1988, a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

Viste le segnalazioni del comune e della prefettura di Pavia e le relazioni della commissione tecnico-scientifica innanzi indicata, le quali hanno evidenziato possibili pericoli di crollo, la necessità di interventi urgenti di consolidamento sulla Torre Fraccaro secondo il progetto già redatto dal provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia e la necessità della prosecuzione del monitoraggio finalizzato alla verifica costante di ciascun edificio per l'adozione degli eventuali interventi di urgenza;

Vista la nota n. 4445/90 del 13 febbraio 1990 di trasmissione della delibera n. 2728/28481 del 7 dicembre 1989, con la quale il comune di Pavia ha richiesto un ulteriore reintegro delle spese sostenute durante la prima emergenza a seguito del crollo della Torre civica, avvenuto il 17 marzo 1989;

Tenuto conto delle intese raggiunte nelle riunioni interministeriali tenutesi presso il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da ultimo il 23 maggio, il 12 ed il 27 luglio 1990, con i rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno, del tesoro, dei beni culturali e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista la nota dell'8 agosto 1990 con la quale il comune di Pavia ha altresì rappresentato la necessità di prevedere che il medesimo possa provvedere all'esecuzione delle opere pubbliche connesse al crollo della torre civica, dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, in deroga alle vigenti disposizioni anche in materia contabile, per assicurare in un ragionevole lasso di tempo l'esecuzione delle medesime;

Vista la nota del 21 giugno 1990 con la quale il comune di Pavia ha segnalato, a fronte dello stanziamento previsto dalle sopracitate ordinanze n. 1585/FPC e n. 1597/FPC del 24 ottobre e 14 novembre 1988, una economia pari a L. 4.367.176.815;

Visti la nota n. 18527 del 7 luglio 1990 ed il telegramma n. 622314 del 20 luglio 1990 con i quali il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato una disponibilità di lire 1.450 milioni sullo stanziamento del capitolo 9004 del proprio stato di previsione per l'esecuzione degli interventi urgenti di consolidamento della Torre Fraccaro, e di lire 1.000 milioni sullo stanziamento del capitolo 1124 del proprio stato di previsione per la prosecuzione del necessario monitoraggio sulle Torri S. Dalmazio del Maino, dell'Orologio e del Carmine, da utilizzare, in parte anche per la proroga dell'attività della commissione tecnico-scientifica istituita con la sopracitata ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989, ed ha altresì indicato in lire 400 milioni il fabbisogno occorrente per stralci di interventi urgenti di consolidamento sulle torri del Maino e dell'Orologio;

Vista la nota n. 14519/58(2) Gab. del 19 maggio 1990 con la quale il Ministero dell'interno ha comunicato la propria disponibilità finanziaria a carico del capitolo 7231 del proprio stato di previsione — proventi netti della gestione della Casa da gioco di Campione d'Italia — per lire 300 milioni;

Viste le note del presidente della commissione, istituita e prorogata con le ordinanze n. 1679/FPC e n. 1800/FPC del 5 aprile 1989 e del 7 ottobre 1989, del 7 novembre 1989, del 6 marzo e del 3 aprile 1990 con le quali viene comunicato che i tempi previsti per la realizzazione del 1° programma stralcio sono risultati insufficienti a completare il progetto globale formulato il 29 maggio 1989;

Considerato che, attesa la necessità di indicare delle priorità, nell'ambito del predetto progetto, la commissione ha provveduto alla predisposizione di un secondo programma stralcio che privilegia il completamento del monitoraggio del Duomo, la continuità e la trasmissione dei dati rilevati sulle torri in esame e sul Duomo in un unico centro di raccolta, la manutenzione e gestione della strumentazione di monitoraggio per tre anni e indagini sulle infrastrutture del sottosuolo, particolarmente sulle fognature di epoca romana;

Ravvisata la necessità di porre la predetta commissione in condizioni di pervenire alla conclusione dei programmi in modo da trarre utili informazioni per la conoscenza delle cause del crollo della Torre civica di Pavia, al fine di predisporre anche gli eventuali interventi di consolidamento degli altri edifici sottoposti a controllo e monitoraggio;

Visto il telescritto datato 29 marzo 1990 con il quale la prefettura di Pavia ha rappresentato la necessità di remunerare due unità della medesima prefettura per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate a supporto della commissione tecnico-scientifica istituita con l'ordinanza di cui in premessa;

Considerato che l'assolvimento degli incarichi attribuiti alla commissione di cui sopra comporta un notevole impegno;

Ritenuto di dover retribuire le prestazioni straordinarie effettivamente rese oltre il normale orario di lavoro secondo quanto rappresentato dalla predetta prefettura;

Ravvisata l'opportunità di assegnare, per la proroga del funzionamento della predetta commissione tecnico-scientifica, considerando altresì le spese per il supporto di personale messo a disposizione dalla prefettura di Pavia come innanzi precisato, un contributo pari a lire 100 milioni a carico del fondo per la protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per l'esecuzione dell'intervento urgente di consolidamento della Torre Fraccaro, secondo il progetto redatto dal provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia e per gli stralci progettuali di interventi urgenti di consolidamento sulle torri del Maino e dell'Orologio, è assegnata al medesimo provveditorato al somma di lire 1.450 milioni.

Le opere di cui sopra sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e, per l'esecuzione delle medesime, il provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia può provvedere in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato.

I progetti di consolidamento di cui al presente articolo, predisposti da parte del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia devono essere conformi alle indicazioni della commissione tecnico-scientifica istituita con ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989.

Art. 2.

In relazione ai mutui con la Cassa depositi e prestiti già autorizzati in favore del comune di Pavia ai sensi delle ordinanze n. 1585/FPC e n. 1597/FPC del 24 ottobre e 14 novembre 1988, citate nelle premesse, il comune medesimo è autorizzato ad utilizzare l'importo di lire 4000 milioni per gli interventi su opere pubbliche e sui fabbricati danneggiati dal crollo della Torre civica e per gli indennizzi relativi ai danni provocati dal predetto evento, nonché quello di lire 350 milioni quale concorso nelle spese relative al completamento degli interventi di cui all'art. 1.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, il comune di Pavia può provvedere in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato.

Gli interventi di recupero dei fabbricati distrutti o danneggiati saranno disposti dal comune di Pavia anche in deroga alle norme di piano regolatore generale, previa deliberazione del consiglio comunale.

Art. 3.

Per provvedere al completamento ed alla prosecuzione delle indagini diagnostiche ed al monitoraggio già avviati ai sensi delle ordinanze n. 1679/FPC del 5 aprile 1989 e n. 1796/FPC del 26 settembre 1989, è assegnata al provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia la somma di lire 1.300 milioni.

Il medesimo provveditorato provvede agli interventi necessari d'intesa con la commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 1.

Art. 4.

Il termine di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 1800/FPC del 7 ottobre 1989 citata nelle premesse è differito al 30 giugno 1993.

Quale contributo alle spese per il funzionamento della commissione e per l'esecuzione degli interventi indicati nelle premesse per il triennio di attività, ad integrazione dello stanziamento di cui all'art. 3, è attribuito, a carico del fondo per la protezione civile, un finanziamento straordinario di lire 100 milioni.

Art. 5.

È autorizzato, a carico dello stanziamento di cui al precedente articolo, nel limite massimo di venticinque ore mensili pro capite, il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in misura eccedente i limiti previsti dalla vigente normativa, per le due unità designate dalla prefettura di Pavia a supporto della commissione tecnico-scientifica.

Art. 6.

Gli oneri relativi all'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente ordinanza sono posti a carico del fondo per la protezione civile.

A tal fine i Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno provvedono a far affluire rispettivamente al fondo per la protezione civile le somme di lire 2.450 milioni e di lire 300 milioni con prelevamento dai pertinenti capitoli indicati nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3740

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1990, registro n. 19 Difesa, foglio n. 31, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Baruffaldi Adamo, nato il 9 maggio 1912 a Premana. — Tra i primi a prendere le armi contro gli invasori, non più giovanissimo e pertanto non soggetto agli obblighi di leva, fu attivo ed audace combattente. Catturato, seppe resistere impavido alle più efferate torture. Impiccato nella piazza di Colico alla forca ivi appositamente eretta, fu, con il suo comportamento sereno e fermo, esempio e monito solenne. — Colico, 31 luglio 1944.

Menotti Nello Livio, nato il 29 ottobre 1922 a Manzano. — Giovane soldato reduce dalla campagna di Russia portò in un reparto partigiano le esperienze acquisite in guerra. Ardente trascinatore guidò più volte i suoi compagni di guerra in rischiose azioni. In una di queste, benché ferito, resisteva in una postazione fino all'esaurimento delle munizioni permettendo al reparto cui apparteneva di ripiegare su una posizione migliore. Ammirevole esempio di coraggio e altruismo. — Pecina (Gorizia), 18 marzo 1945.

90A3674

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 13 luglio 1990 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 21 novembre 1990 all'impresa Monsanto italiana S.p.a., con sede in Milano, via M. Gioia, 8, del presidio sanitario denominato Lasso-GDG già registrato al n. 6566.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1990 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 4 luglio 1983 all'impresa Monsanto italiana S.p.a., con sede in Milano, via M. Gioia, 8, del presidio sanitario denominato Rambo già registrato al n. 5384.

90A3729

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano

Con decreto ministeriale 3 agosto 1990 sono state approvate le modifiche degli articoli 19, 29 e 30 dello statuto della Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza.

90A3730

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA
- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA
- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA
- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA
- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO
- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA
- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE
- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE
- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA
- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA
- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA
- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA
- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA
- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 9 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000